

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31351 Anno 2017

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: ANDREAZZA GASTONE

Data Udiienza: 07/04/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fasciani Fabrizio, n. a Pescara il 13/06/1966

avverso la sentenza del 22/07/2014 del Tribunale di Lanciano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andrezza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alle statuizioni civili e per l'inammissibilità nel resto;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. A. Tupini in sostituzione dell'Avv. G. Mangia, che ha concluso per l'accoglimento;



RITENUTO IN FATTO

1. Fasciani Fabrizio ha proposto appello, qui trasmesso, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 22/07/2014 di condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 256 del 2006 per avere, in concorso con Celenza Michele e Ciaccio Marco, depositato in stato di abbandono ed in maniera incontrollata un ingente quantitativo di rifiuti non pericolosi (costituito da scarti di lavorazione, tra cui spugne, imbottiture, cuscini, pannelli di legno ecc.) pari ad un quantitativo di 5 mc..

2. Con un primo motivo di ricorso deduce assenza di responsabilità, perché, stante la circostanza, testimonialmente emersa, che Ciaccio Marco, ovvero il soggetto a cui il Fasciani aveva affidato i rifiuti per lo smaltimento, aveva riferito a quest'ultimo di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, non sarebbe possibile configurare in capo all'imputato né una condotta di concorso materiale né di concorso morale, attesa l'assenza di volontà di cooperare alla produzione dell'evento criminoso, né di omessa vigilanza sulla destinazione dei rifiuti.

3. Con un secondo motivo si duole della eccessiva misura della pena quantificata con riguardo alla posizione di Fasciani, non essendosi tenuto conto della minore gravità della condotta a lui riferibile. Si duole inoltre della mancata concessione delle attenuanti generiche stante l'assenza di precedenti penali e l'effettuato da sempre regolare smaltimento dei rifiuti.

4. Con un terzo motivo si duole dell'assenza di motivazione quanto ai criteri di quantificazione utilizzati ai fini delle statuizioni civili, commisurate in ogni caso in una somma eccessiva rispetto al danno cagionato di per sé riferibile a pochi metri cubi di materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già in più occasioni precisato che colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è

idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (da ultimo, Sez. 3, n. 29727 del 04/06/2013, dep. 11/07/2013, Amadardo e altri, Rv. 255876).

Nella specie la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione di tale principio, ha precisato, con motivazione del tutto logica e dunque insindacabile, che l'imputato ben avrebbe dovuto essere a conoscenza della mancanza di autorizzazione in capo a Ciaccio e Celenza, non avendo ad essi richiesto la relativa documentazione comprovante il necessario titolo allo smaltimento essendosi invece accontentato di un semplice biglietto da visita.

2. Anche il secondo motivo è palesemente infondato.

Quanto alla pena, infatti, il Tribunale l'ha determinata nella misura minima edittale, sì che nessuna doglianza poteva essere sollevata, mentre, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, comunque non risultanti richieste in sede di conclusioni (sì che nessun onere motivazionale si imponeva al Tribunale), lo stesso ricorrente non ha saputo indicare alcun elemento in senso favorevole, da un lato non essendo la mera incensuratezza elemento di per sé sufficiente ai sensi dell'art. 62 *bis*, comma 3, cod. pen., e dall'altro, essendo la pretesa continuità di una regolare condotta contraddittoriamente smentita dall'accertata responsabilità per il fatto in giudizio.

3. E' invece fondato il terzo motivo : la sentenza ha utilizzato, ai fini della quantificazione del danno, profilo censurato in ricorso, il criterio rappresentato dal degrado ambientale determinato dall'illecito smaltimento, in tal modo, tuttavia, facendo coincidere il danno all'immagine, formalmente assunto quale titolo del risarcimento per cui è intervenuta la condanna, con un sostanziale danno, appunto, all'ambiente, tuttavia riconoscibile, per costante giurisprudenza di questa Corte, in favore del solo Stato e non anche degli enti pubblici territoriali minori (tra le tante, Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 11/06/2015, Busolin e altri, Rv. 264114; Sez. 3, n. 41015 del 21/10/2010, dep. 22711/2010, Gravina, Rv. 248707).

Di qui, dunque, la necessità di nuova valutazione che proceda alla quantificazione del danno prescindendo da tali, non utilizzabili, parametri.

4. La sentenza va pertanto annullata con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado d'appello limitatamente alle statuizioni civili, dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile quanto al resto, e non potendo dunque rilevare la prescrizione del reato maturata in data 11/02/2015 ovvero successivamente alla sentenza impugnata.

Infatti, premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno nel tempo riconosciuto l'autonomia dei capi della sentenza che non hanno una connessione essenziale con le «parti della sentenza» annullate, definendo «capi autonomi» di una sentenza «le decisioni che concludono l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un reato» e aggiungendo che non è «certo contestabile l'autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cumulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consumazione» (tra le altre, Sez. U. n. 10251 del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235699 e Sez. U., n. U, n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), va ribadito che costituisce capo della sentenza passibile di passare in giudicato in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio della azione civile nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato (Sez. 4, n. 12489 del 29/09/2000, dep. 01/12/2000, Scaglione ed altro, Rv. 219234).

Sicché, formatosi, quanto alla affermata responsabilità penale, il giudicato, resta preclusa la possibilità di rilevare appunto la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. Un., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017

Il Consigliere estensore


Il Presidente